

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: fattispecie incriminatrici e possibilità estintive

Andrea Di Landro

28/10/21

Fattispecie incriminatrici più comuni in tema di rifiuti

Il d. lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U.A.: Testo Unico Ambientale) dispone secondo una scala di gravità crescente gli illeciti più comuni in argomento:

- abbandono / deposito incontrollato di rifiuti
- gestione di rifiuti non autorizzata (nelle forme della raccolta, del trasporto, del recupero, dello smaltimento, del commercio e dell'intermediazione, e inoltre della miscelazione)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata
- combustione illecita di rifiuti
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ora art. 452 *quaterdecies* c.p.)

Possibili indici di maggiore gravità del fatto

- la qualifica del soggetto attivo
- l'oggetto materiale del reato
- il luogo di commissione del fatto, nell'ambito della normativa relativa alle «emergenze rifiuti»

Qualifica del soggetto attivo: illecito amministrativo e reato proprio

l'abbandono o il deposito incontrollato, se posti in essere non da un soggetto qualsiasi, ma da un titolare di impresa o responsabile di ente, da illecito amministrativo diventano reato

(art. 256, comma 2, T.U.A.: fattispecie speciale di reato proprio, in luogo della fattispecie amministrativa comune di abbandono ex art. 255, comma 1, T.U.A.)

Oggetto materiale del reato: rifiuti «pericolosi» e «non pericolosi»

l'abbandono, la gestione non autorizzata e la realizzazione/gestione di discarica abusiva di rifiuti classificati come «pericolosi» (aventi cioè le caratteristiche di cui all'allegato I, Parte IV del TUA) sono sanzionati più gravemente rispetto alle stesse condotte operate su rifiuti «non pericolosi» (art. 255, comma 1, e art. 256, commi 1 e 3, TUA)

Luogo di commissione del fatto: «emergenze rifiuti»

- Nei territori in cui è (o è stato) in vigore lo stato di emergenza, pure l'abbandono da parte di privati di rifiuti «pericolosi», «speciali» (ai sensi dell'art. 184 TUA), o anche solo «ingombranti» (ossia «di volume pari ad almeno 0,5 m³ e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza e larghezza superiori a 50 cm», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, della l. n. 210/2008), è punito come delitto;
- parimenti la gestione e la miscelazione non consentite di rifiuti e la realizzazione/gestione di discarica abusiva sono punite come delitti (anziché come contravvenzioni, secondo la disciplina base)
- Recentemente, Cass. Sez. III, n. 30328, 4 agosto 2021 (UP 25 giugno 2021), Pres. Di Nicola, Est. Galterio, Ric. Armanno

Indice di minore gravità del fatto

È indice invece di minore gravità del fatto l'essere questo avvenuto non in mancanza delle prescritte autorizzazioni, comunicazioni e iscrizioni (gestione non autorizzata «in senso stretto», si potrebbe dire), bensì in violazione delle suddette autorizzazioni o in «carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni» (art. 256, comma 4, TUA: gestione «irregolare», per così dire)

Responsabilità da reato degli enti

Per i reati di

- gestione non autorizzata di rifiuti (non di abbandono o di deposito incontrollato)
- realizzazione/gestione di discarica non autorizzata, o meramente irregolare
- deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti sanitari pericolosi

il d. lgs. n. 121/2011 prevede altresì la responsabilità dell'ente (art. 25 *undecies*, co. II, d. lgs. n. 231/2001).

Distinzioni tra le diverse ipotesi

La distinzione tra deposito temporaneo, deposito/abbandono incontrollato, gestione non autorizzata di rifiuti e realizzazione di discarica (posti in un'ideale «progressione d'illiceità»), appare decisiva non solo ai fini della graduazione della responsabilità (tramite l'individuazione della corretta fattispecie penale di riferimento), ma anche ai fini della punibilità (o meno) del comportamento

Il «deposito temporaneo» di rifiuti

- I procedimenti a carico di soggetti che rivestono il ruolo di titolari d'impresе o di responsabili di enti vertono spesso intorno alla possibilità di configurare, in senso favorevole agli imputati, un «deposito temporaneo» di rifiuti
- il deposito temporaneo è sottratto, in quanto tale, a provvedimenti autorizzatori (art. 208, comma 17, TUA);
- a differenza dello stoccaggio, il quale presuppone operazioni di raccolta o trasporto che, laddove non autorizzate, o comunque irregolari, integrano le più gravi fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, commi 1 e 4, TUA), foriere di responsabilità anche a carico degli enti

Nuovo art. 185 *bis* TUA – «Deposito temporaneo prima della raccolta» (introdotto con d. lgs. n. 116/2020)

«1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.»

Distinzione tra deposito/abbandono incontrollato da un lato, e gestione non autorizzata di rifiuti dall'altro lato

- Non appare sempre facile la distinzione tra deposito/abbandono incontrollato e gestione non autorizzata di rifiuti
- distinzione rilevante (v. sopra) soprattutto nei procedimenti a carico degli enti, sanzionabili direttamente solo per quest'ultima fattispecie di reato

L'incerta qualificazione penalistica del deposito irregolare: deposito incontrollato, gestione non autorizzata di rifiuti (come stoccaggio, in particolare), discarica?

La violazione del requisito dell'ubicazione (requisito centrale del deposito temporaneo)

Se il rifiuto varca il perimetro aziendale, si fuoriesce in linea generale (al di fuori delle eccezionali ipotesi *ex art. 185 bis*; art. 193, commi 12, 18, 19, 20; art. 230 TUA) dall'«ombrello protettivo» del deposito temporaneo, per entrare nella ben più irreggimentata attività di «gestione» del rifiuto stesso, nelle fasi iniziali della «raccolta» e del «trasporto», soggetto a tracciabilità, verso un sito definibile di «stoccaggio»

La violazione degli altri requisiti del deposito temporaneo

Qualora il deposito temporaneo invece violi non il requisito di ubicazione, ma le altre condizioni dello stesso (effettuazione per categorie omogenee, tempistica di smaltimento o recupero, ecc.), senza assumere le caratteristiche quantitative e di sistematicità proprie della fattispecie di «discarica abusiva», ma rimanendo connotato comunque da occasionalità e modesti quantitativi di rifiuti, a venire in considerazione non dovrebbe essere la fattispecie di «gestione non autorizzata» (art. 256, commi 1 e 4, TUA), ma la più mite ipotesi del «deposito incontrollato» o dell'«abbandono» (artt. 255 e 256, comma 2, TUA).

Violazioni in materia di stoccaggio → gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA)

Lo stoccaggio non a norma appare, secondo il TUA, ipotesi attigua, ma distinta dal deposito incontrollato

L'art. 183 del T.U.A., lett. *aa*), distingue due *species* di stoccaggio:

- «operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto»: ossia operazioni di deposito preliminare allo smaltimento;
- «operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta»: ossia operazioni di messa in riserva dei rifiuti, per sottoporli a successivo recupero

Lo stoccaggio è attività intermedia e transitoria nell'ambito della gestione dei rifiuti: i rifiuti vengono raccolti e trasportati in un impianto di trattamento, dove sono provvisoriamente depositati (ma non si tratta di un deposito temporaneo, che è relativo alla diversa fase produttiva e non può essere preceduto da un trasporto, in linea generale),

- ai fini del successivo recupero (definito alla lett. *t* dello stesso articolo come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale»);
- o ai fini del successivo smaltimento (art. 183, lett. *z*, T.U.A.: «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia»)

Con riferimento alle violazioni in materia di stoccaggio, si applica il più grave reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 , comma 1, TUA, foriero anche di responsabilità per l'ente

Distinzione tra il meno grave deposito incontrollato ex art. 255 TUA, lo stoccaggio (come attività di gestione rilevante ex art. 256, co. I, TUA) e la discarica (art. 256, co. III, TUA)

Deposito incontrollato solo per i rifiuti irregolarmente accumulati:

1) sul luogo di produzione: i rifiuti depositati in luogo diverso da quello di produzione sono stati giocoforza oggetto di un'attività di *trasporto*, che integra, anche se solo occasionalmente irregolare, i più gravi reati di gestione non autorizzata ex art. 256, TUA.; ovvero il più grave delitto di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario (o con formulario incompleto o inesatto) ex art. 258, comma 4, TUA

2) in quantità modesta: se il deposito/abbandono di rifiuti è connotato al contrario da caratteristiche quantitative e di sistematicità, si configurano le più gravi ipotesi di realizzazione o di gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, TUA), punite non solo con la sanzione detentiva congiunta a quella pecuniaria, ma anche con la confisca obbligatoria dell'area (se l'area su cui è realizzata la discarica è di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato), con la sanzione interdittiva a carico dell'ente (d. lgs. n. 121/2011), oltre che con l'obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi

3) per un periodo non superiore a tre anni, per i rifiuti destinati a recupero o trattamento, non superiore a un anno per rifiuti destinati a smaltimento: il d. lgs. n. 36/2003, «Attuazione della direttiva 1999/31/ce in materia di discariche di rifiuti», definisce all'art. 2, lett. g) : «'discarica': area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno»

requisiti da intendersi in senso cumulativo (e non alternativo)

Condizioni per il configurarsi di una «discarica», secondo la Cassazione

- accumulo di rifiuti non occasionale, o comunque consistente
- degrado ovvero snaturamento, quantomeno tendenziale, dell'area
- definitività dell'ammasso dei rifiuti, o comunque la mancata destinazione degli stessi, con scadenze temporali certe, ai trattamenti previsti per legge.

La definitività dell'abbandono può desumersi anche prima che sia decorso un anno dal deposito, laddove questo avvenga con modalità che ne escludono la temporaneità (es. rifiuti ammassati alla rinfusa)

Non necessaria, ai fini della realizzazione di discarica, una condotta reiterata, ossia la ripetitività dell'abbandono: l'apporto di rifiuti «può essere unico, purché sia considerevole, e tale da far assumere al luogo una non equivoca destinazione»

L'estinzione delle contravvenzioni attraverso la procedura di “regolarizzazione”. Criticità e prospettive

- Una delle più interessanti e significative novità degli ultimi anni pare rappresentata dalla disciplina delle c.d. “prescrizioni”, introdotta nel TUA, Parte VI *bis*, con l. n. 68/2015
- Si applica «alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» (art. 318 *bis*, TUA)
- procedura modellata sulla *disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro* (d.lgs. n. 758/1994, artt. 20 ss. e d.lgs. n. 81/2008, art. 301 ss.), apprezzabile, a livello generale, come valida alternativa a forme di depenalizzazione, per la sua flessibilità e per la centralità assegnata alla funzione ripristinatoria, nell’ambito del diritto penale ambientale
- Procedimento dalle caratteristiche di obbligatorietà: a livello sistematico, la nuova disciplina sembra presentare il vantaggio, rispetto alla concorrente procedura di oblazione c.d. speciale *ex art. 162 bis c.p.*, di eliminare la quota di discrezionalità giudiziale connessa a quest’ultima (sembra residuare una discrezionalità strettamente tecnica, relativamente alla possibilità materiale e giuridica di effettuare la regolarizzazione)
- Altro vantaggio, nella prospettiva del contravventore: pagamento in misura inferiore → un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione (*ex art. 318 quater*, co. II, TUA), anziché la metà (*ex art. 162 bis*, co. I, c.p.)
- Tale disciplina risponde, inoltre, ad un’istanza di deflazione processuale

Criticità della nuova disciplina estintiva

- Problematica individuazione dell'ambito di applicabilità delle nuove previsioni
- Prima questione: la limitazione della disciplina alle contravvenzioni ambientali «previste dal presente decreto», cioè dal TUA
- Tale limite applicativo non è presente nel settore della sicurezza sul lavoro, ove la procedura delle prescrizioni è stata espressamente estesa a tutte le «leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro» (art. 15, l. n. 124/2004)
- *Quid iuris* per le contravvenzioni ambientali non contenute nel TUA, ma che a quest'ultimo rinviano per la disciplina sanzionatoria?
- Si pensi alle sanzioni di cui all'art. 16, d.lgs. n. 36/2003, in tema di discariche di rifiuti, determinate appunto *per relationem* al TUA
- La soluzione dell'estensione analogica a tali ipotesi della disciplina delle prescrizioni, appare da un lato consentita, trattandosi di disciplina più favorevole;
- dall'altro lato, sembra però non percorribile nel quadro di un sistema di estinzione della punibilità, essendo normalmente attribuita alle cause estintive della punibilità natura eccezionale, preclusiva dell'analogia ex art. 14 d.p.c.c.
- Apparendo ingiustificata tale disparità di trattamento tra contravvenzioni ambientali contenute nel TUA e in leggi esterne al TUA, pare da valutare una soluzione *de iure condendo* che estenda la procedura delle prescrizioni alle contravvenzioni ambientali previste al di fuori del TUA

Altro problema in tema di individuazione delle contravvenzioni cui è applicabile la disciplina estintiva: solo pena esclusivamente pecuniaria e pena alternativa?

- Problema riguardante le contravvenzioni ambientali punite con la pena esclusivamente detentiva e quelle punite con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Relativamente a queste ultime ipotesi, la disciplina delle prescrizioni non incontra un espresso limite normativo;
- e tuttavia la maggior parte degli autori e dei protocolli elaborati dalle Procure la esclude, argomentando principalmente sulla base del limite previsto espressamente per l'oblazione, applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (art. 162 c.p.) o con pene alternative (art. 162 *bis* c.p.); oltre che in base al principio c.d. di legalità della pena (conversione della pena detentiva in pecuniaria richiede espressa previsione normativa)
- Nel settore della sicurezza sul lavoro, il criterio selettivo della sanzione, per l'applicazione della disciplina delle prescrizioni, è espressamente previsto; possono essere definite attraverso tale procedura solo le contravvenzioni lavoristiche punite con la pena alternativa o con la sola ammenda (art. 301, d.lgs. n. 81/2008)
- Quanto alle contravvenzioni punite con il solo arresto, nel diritto penale del lavoro si prevede una speciale forma di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, c.d. *definizione* (art. 302, d. lgs. n. 81/2008)
- Nel settore ambientale, non essendo previsti limiti di ordine formale ricollegati alla tipologia sanzionatoria, ma unicamente limiti di natura sostanziale (assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno), l'ambito di operatività della disciplina delle prescrizioni non sembra astrattamente limitato alle contravvenzioni punite con pena esclusivamente pecuniaria o alternativa
- *De iure condito*, la procedura di regolarizzazione ambientale è stata però assimilata a quelle di oblazione e di regolarizzazione lavoristica
- Possibile soluzione diversa (preferibilmente *de iure condendo*): laddove la procedura di regolarizzazione delle contravvenzioni mostri di conseguire risultati apprezzabili in termini di effettività di tutela del bene giuridico, estenderne i margini applicativi, consentendo l'estinzione anche delle contravvenzioni punite con il solo arresto e delle contravvenzioni punite con pena congiunta

Il problematico criterio selettivo dell'offensività in concreto:
contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo
concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette» (318 *bis* TUA)

- Tale limite di ordine sostanziale appare il punto di più complessa interpretazione nel quadro della riforma, anche e soprattutto per via di una disarmonia, interna alla nuova disciplina estintiva, tra tale limite applicativo di natura sostanziale, costruito in termini di offensività, ed il contenuto delle prescrizioni
- Ai sensi dell'art. 318 *ter*, co. III, TUA: «Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose»
- Per ritenere compatibili, *de iure condito*, l'art. 318 *bis* e l'art. 318 *ter*, co. III, sembra necessario valorizzare l'avverbio «potenzialmente» contenuto in quest'ultima norma, ed istituire una gradazione del pericolo, distinguendo tra
 - (a) un pericolo meno intenso, potenziale, non imminente, che consente di applicare la procedura di regolarizzazione
 - (b) un pericolo più intenso, concreto, immediato, per il quale la procedura in oggetto appare invece preclusa

La problematica convivenza tra art. 318 *bis* e art. 318 *ter*, co. III,

TUA: distinzione tra

(a) pericolo meno intenso, potenziale, non imminente e

(b) pericolo più intenso, concreto, immediato

- Soluzione non scevra di difficoltà, essendo siffatta gradazione del pericolo non agevolmente operabile sul piano pratico, e non fondata su chiari indici normativi
- Laddove il pericolo per le risorse protette si presenti più rilevante, si esce dal campo applicativo della disciplina delle prescrizioni, e probabilmente anche dall'area stessa delle contravvenzioni, essendo stata prevista con la stessa legge di riforma n. 68/2015, relativamente alle varie matrici ambientali, una concorrente fattispecie di pericolo di natura delittuosa, *ex art. 452 quinquies*, co. II, c.p.
- Pare opportuno che tale complessa gradazione del pericolo, richiesta dalla riforma, sia affidata ad organi accertatori dotati di competenze e preparazione specifica in materia ambientale, ed avvenga dietro il controllo del p.m., anche questi possibilmente specializzato nel settore ambientale, attraverso un'interlocuzione tra organi accertatori e p.m. nei possibili casi dubbi

Problematico anche il coordinamento tra disciplina estintiva delle contravvenzioni ambientali *ex artt. 318 ss. TUA*, e più generale istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p. (d.lgs. n. 28/2015)*

Interpretazione sistematica delle varie norme che interagiscono tra loro, nello specifico settore ambientale

Possibile interpretazione sistematica di alcune norme che interagiscono tra loro, nello specifico settore ambientale: artt. 318 *bis* ss. TUA, 131 *bis* c.p. e 452 *quinquies*, co. II, c.p.

I differenti livelli di gravità del reato e le relative conseguenze sembrano ricostruibili nei seguenti termini:

1. Pericolo esiguo, comportamento non abituale, assenza di motivi abietti o futili, di sevizie e di crudeltà, anche in danno di animali: in presenza di tutte queste condizioni, la punibilità pare da escludere per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*
 2. Pericolo esiguo, ma non tutti i requisiti di cui all'art. 131 *bis* c.p. sono presenti (ad es. perché il reato ha ad oggetto condotte plurime, come sovente accade in materia ambientale): sembra qui applicabile la disciplina sanzionatoria di cui alla Parte VI *bis* TUA
 3. Pericolo non esiguo, ma neppure intenso-imminente: *idem* come al punto 2, pare potersi ricorrere alla procedura di regolarizzazione.
 4. Pericolo imminente, rilevante: la disciplina delle prescrizioni di cui alla Parte VI *bis* TUA non è applicabile, e sembrano da valutare gli estremi del delitto di pericolo d'inquinamento ambientale *ex art. 452 quinquies*, co. II, c.p.; delitto che può assorbire le contravvenzioni o concorrere con queste, a seconda delle caratteristiche delle contravvenzioni stesse
- Reato permanente: nella giurisprudenza in materia ambientale si è formato un orientamento per cui la non punibilità per particolare tenuità del fatto sarebbe inapplicabile non soltanto ai reati abituali, ma anche ai reati permanenti, finché la permanenza non sia cessata
 - Terreno "tipico" della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è, dunque, quello dei reati istantanei, e dei reati permanenti in cui la permanenza è cessata
 - Per converso, ai reati permanenti in cui la permanenza non è cessata, pare applicabile la procedura di regolarizzazione

Questione dell'impossibilità giuridica di emanare le prescrizioni: es. contravvenzioni istantanee

- Questione dell'estensione anche in materia ambientale del principio *ex art. 15, co. III, d. lgs. n. 124/2004*, in materia di sicurezza del lavoro: << La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è *a condotta esaurita*>>
- Secondo Cass., Sez. III pen., 36405/2019, la procedura di «regolarizzazione ambientale» si applica anche <<alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere tutte le condotte prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore>>

Fattispecie «a condotta esaurita» (art. 15, co. III, d. lgs. n. 124/2004): come intendere questa formulazione?

- Possono essere definiti con la procedura delle prescrizioni reati istantanei ad effetti permanenti: es. abbandono di rifiuti
- Diversa appare l'ipotesi dei reati istantanei i cui effetti non possano essere rimossi →
in questo caso non pare possibile una regolarizzazione:
procedura sembra avere finalità prevalentemente ripristinatorie, non deflattive

Questioni della regolarizzazione autonomamente realizzata dal contravventore, o da un correo

- Primo problema è stato affrontato da Corte Cost., n. 19/1998, nel settore della sicurezza sul lavoro, con riferimento all'art. 24, co. I, d. lgs. n. 758/1994
- Sentenza interpretativa di rigetto che estende, mediante una lettura sistematica e teleologica, la disciplina delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro alle ipotesi di regolarizzazione autonomamente realizzata dal contravventore, anche a fronte di prescrizioni mancanti o irrituali
- Nello stesso senso, Cass., n. 9478/2005
- La direttrice tracciata dalla Corte Cost. pare poter essere seguita anche nel settore ambientale
- E se le conseguenze del reato sono eliminate da parte di soggetti diversi dl trasgressore, e non legati a quest'ultimo da un rapporto civilistico (contratto d'opera, di appalto, di lavoro dipendente, ecc.)?
- Nel settore della sicurezza sul lavoro, principio dell'efficacia oggettiva della procedura di «definizione alternativa», che si estende ai correi (Cass., Sez. III pen., n. 39449/2017)
- Procedura non ha una *ratio* prettamente premiale: di norma non è attivata su iniziativa del reo prima del giudizio (come altre ipotesi di condotte riparatorie la cui *ratio* appare invece prettamente premiale: v. artt. 452 *decies* c.p.; 452 *undecies*, co. IV, c.p.), ma dietro impulso dell'autorità
- Ai fini estintivi, pare possibile privilegiare il dato oggettivo rappresentato dall'eliminazione delle violazioni

Mancanza del titolo abilitativo e procedura di regolarizzazione: altra questione problematica

- Tesi favorevole sostenuta nella delibera *Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI bis d. lgs. 152/2006* (delibera del 29/11/2016), da parte dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) e del recentemente istituito SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente): ai fini della regolarizzazione è necessario, in tal caso, ottenere il titolo abilitativo nel termine assegnato
- Problema della non completa disponibilità in capo al trasgressore di un *facere*, in questo caso ottenere un provvedimento, che compete alla p.a.
- Tesi contraria sostenuta dalla maggior parte degli interpreti
- Soluzione intermedia: in caso di mancanza del titolo abilitativo, la procedura delle prescrizioni può essere applicata impartendo al trasgressore di cessare l'attività
- Diversa sembra l'ipotesi delle attività soggette a meri obblighi di comunicazione o iscrizione (non a vincoli autorizzativi) →
in questa ipotesi (ad es. recupero rifiuti), le prescrizioni possono avere ad oggetto la semplice effettuazione della comunicazione o la presentazione dell'istanza di iscrizione: i termini per la regolarizzazione e la sua verifica nel tempo sono qui predeterminabili